

PROPOSTA DI MOZIONE

PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI NOVARA

AVV. ALESSIO CERNIGLIA

**“PER UNA “DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE” DELLA FASE ESECUTIVA.
UN NUOVO RUOLO DELL’AVVOCATO ALL’INTERNO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE”**

Premessa.

1. La rivoluzione della figura dell’avvocato, alla luce della trasformazione del sistema economico.

L’evoluzione della società mondiale da analogica in digitale ha avuto evidenti ripercussioni sulle regole di funzionamento del mercato, improntato sempre di più ad un abbattimento delle distanze e dei tempi di realizzazione delle operazioni commerciali.

Questo mondo sempre più connesso pone ai giuristi del terzo millennio nuove sfide e ritaglia per loro nuovi ruoli prima non immaginabili.

Così è anche per la nostra realtà nazionale.

Lo stato della giustizia italiana, imbrigliata da endemiche situazioni di carenza di personale, è di inefficienza rispetto alle esigenze di celerità che il mercato e la società in generale richiedono per la tutela dei diritti.

La lentezza del procedimento giudiziario ha profonde ripercussioni economiche sul sistema paese in termini di perdita di investimenti e dunque di ricchezza.

Il legislatore italiano ha, negli ultimi anni, tentato di ovviare a questo problema, non attraverso un investimento serio in termini di implementazione del Sistema Giudiziario ma con diversi processi di “degiuridizionalizzazione”.

In questa situazione si aprono nuovi spazi di intervento dell’avvocato quale tutore dei diritti.

2. L’avvocato come garante dell’attività di esecuzione.

Uno spazio di intervento per dare al sistema giustizia una maggiore celerità potrebbe essere il settore dell’esecuzioni.

In tale ambito il titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. si è già formato e, salvo i casi di opposizione, il diritto azionato appare certo, liquido, esigibile e non è l’avvocato a formarlo.

L’avvocato in questa occasione, anche in virtù del proprio giuramento e delle norme deontologiche che gli impongono l’applicazione del diritto con competenza, correttezza e indipendenza, potrebbe

essere la figura adatta a gestire alcune fasi del procedimento esecutivo, quale figura di garanzia in luogo del giudice e degli ufficiali giudiziari.

Due spazi di intervento normativo potrebbero essere: la modifica dell'istituto del pignoramento ex artt. 491 ss c.p.c. e la gestione in luogo del delegato alla vendita dell'esecuzione immobiliare.

Nel primo caso si tratterebbe di devolvere all'avvocato le funzioni di notifica e di ricerca di beni da pignorare in luogo dell'ufficiale giudiziario, affidando allo stesso anche le attività di vendita dei beni.

Nell'altro, sulla scorta di quanto avverrebbe già nell'ipotesi del pignoramento immobiliare, verrebbero attribuite all'avvocato, sempre le funzioni di notifica ed esecuzione del pignoramento immobiliare, nonchè le facoltà oggi svolte dal delegato alle vendite.

Rimarrebbe fermo il diritto ad un controllo giudiziale dell'esecuzione che, a differenza di quanto avviene oggi, sarebbe solo eventuale ed azionabile su istanza del debitore laddove dovesse ravvisare delle illegittimità nelle operazioni esecutive, riducendo in questo caso il carico giudiziario ad oggi rilevante.

3. L'apertura a sistemi alternativi all'esecuzione per la soddisfazione del credito. La rimozione del divieto di patto marciano.

Nuovi sistemi di deflazione del contenzioso che al contempo garantiscano il diritto del creditore ad una rapida soddisfazione del credito potrebbero trovarsi in un ampliamento del ricorso al "Patto Marciano".

Il Legislatore in tal senso ha regolato l'istituto per i contratti di finanziamento fra imprenditore e una banca o soggetto abilitato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico iscritto agli albi degli intermediari autorizzati dalla Banca D'Italia, introducendo un nuovo art. 48 bis nel TUB, con l'art. 3 D.L. 59/2016 convertito con la legge 119/2016.

Una proposta legislativa ragionevole che volesse salvaguardare i diritti di soggetti economicamente diversi e forse più deboli rispetto agli imprenditori e agli intermediari finanziari potrebbe essere la possibilità di ampliare la portata e l'utilizzo dell'istituto ponendolo sotto il controllo di un avvocato a pena di nullità dell'atto.

Un'ulteriore applicazione dell'istituto potrebbe ravvisarsi nel proporlo come strumento per regolare quelli che nella nostra pratica quotidiana definiamo come "piani di rientro".

Già l'art. 480 comma 2° c.p.c. dispone l'obbligo per il creditore procedente di comunicare al debitore la facoltà di accedere ai procedimenti di composizione della crisi da "sovraindebitamento" di cui alla legge 3/2012.

Il patto marciano, applicato nella fase immediatamente precedente l'esecuzione (qualora il patto non fosse già stato sottoscritto), potrebbe rappresentare uno strumento di garanzia per dare da un lato un nuovo termine al debitore in stato di crisi e dall'altro al creditore la certezza di vedere adempiuto in un termine accettabile il proprio diritto di credito.

Dal punto di vista operativo una norma che consentisse la facoltà di ricorso al patto marciano prima dell'inizio dell'esecuzione, con l'assistenza obbligatoria di un legale a pena di nullità dell'atto, potrebbe trovare accoglimento nel titolo I del libro III del Codice di Procedura Civile.

Visto quanto in premessa,

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

DA' MANDATO

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di ottenere la facoltà per gli avvocati di svolgere in luogo degli Ufficiali giudiziari, dei Custodi giudiziari e dei Delegati alle vendite le funzioni ad essi oggi attribuiti per legge e per gli istituti regolati dai titoli II, III e IV del libro terzo del Codice di Procedura Civile, rendendo altresì l'intervento giudiziale sulle dette attività eventuale ed azionabile ad istanza del debitore, a tutela di situazioni di illegittimità che si dovessero manifestare nel corso dell'esecuzione, e a promuovere, nel caso in cui l'atto sia stato effettuato con l'assistenza di un avvocato, a pena di nullità, il ricorso al patto marciano, prevenendo la facoltà di ricorrere a tale istituto prima dell'inizio dell'esecuzione, disponendo l'inserimento di un'apposita norma nel titolo primo del libro terzo del Codice di Procedura Civile.

Avv. Alessio Cerniglia

(Atto firmato digitalmente)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

Mittente: "Per conto di: avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/09/2018 20:44

A: "ufficio\.presidenza\@pec\.congressofoforensecatania\.it"
<ufficio.presidenza@pec.congressofoforensecatania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/09/2018 alle ore 20:44:38 (+0200) il messaggio "Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara." è stato inviato da "avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it" indirizzato a:

ufficio.presidenza@pec.congressofoforensecatania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180905204438.04202.979.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

Mittente: "avvalessiocerniglia" <avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it>

Data: 05/09/2018 20:44

A: "ufficio\.presidenza\@pec\.congressofoforensecatania\.it"
<ufficio.presidenza@pec.congressofoforensecatania.it>

Spett.le Ufficio di presidenza,

ieri sera nell'invio della mozione mi sono accorto che per un errore materiale ho inviato il testo delle mozioni in bozza, contenente alcuni errori di battitura. Sono a chiedere la cortesia di voler sostituire i testi delle mozioni ai fini della pubblicazione per ottenere il sostegno dei delegati congressuali, pregandovi di ritenere per quanto possibile questo come testo definitivo.

Cordiali saluti.

Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

— Allegati: —

dati-cert.xml	961 bytes
postacert.eml	3,3 MB
Degiurisdizionalizzazione. Mozione definitiva-signed.pdf	656 kB
Mocommittenza avvocato definitivo-signed.pdf	635 kB
mozione da firmare ordini forensi-signed.pdf	634 kB

degiusdizionalizzazione. Mozione per firma.pdf

533 kB

PROPOSTA DI MOZIONE**PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI NOVARA****AVV. ALESSIO CERNIGLIA****“PER UNA “DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE” DELLA FASE ESECUTIVA.
UN NUOVO RUOLO DELL’AVVOCATO ALL’INTERNO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE”*****Premessa.******1. La rivoluzione della figura dell’avvocato, alla luce della trasformazione del sistema economico.***

L’evoluzione della società mondiale da analogica in digitale ha avuto evidenti ripercussioni sulle regole di funzionamento del mercato, improntato, sempre di più, ad un abbattimento delle distanze e dei tempi di realizzazione delle operazioni commerciali.

Questo mondo, sempre più connesso, pone ai giuristi del terzo millennio nuove sfide e ritaglia per loro nuovi ruoli prima non immaginabili.

Così è anche per la nostra realtà nazionale.

Lo stato della giustizia italiana, imbrigliata da endemiche situazioni di carenza di personale, è di inefficienza rispetto alle esigenze di celerità che il mercato e la società in generale richiedono per la tutela dei diritti.

La lentezza del procedimento giudiziario ha profonde ripercussioni economiche sul sistema paese, in termini di perdita di investimenti e dunque di ricchezza.

Il legislatore italiano ha, negli ultimi anni, tentato di ovviare a questo problema, non attraverso un investimento serio in termini di implementazione del Sistema Giudiziario ma con diversi processi di “degiuridizionalizzazione”.

2. L’avvocato come garante dell’attività di esecuzione.

Uno spazio di intervento, per dare al sistema giustizia una maggiore celerità, potrebbe essere il settore dell’esecuzioni.

In tale ambito il titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. si è già formato e, salvo i casi di opposizione, il diritto azionato appare certo, liquido, esigibile. Non è dunque l’avvocato a formarlo.

L'avvocato in questa occasione, anche in virtù del proprio giuramento e delle norme deontologiche che gli impongono l'applicazione del diritto con competenza, correttezza e indipendenza, potrebbe essere la figura adatta a gestire alcune fasi del procedimento esecutivo, quale figura di garanzia in luogo del giudice e degli ufficiali giudiziari.

Due spazi di intervento normativo potrebbero essere: la modifica dell'istituto del pignoramento ex artt. 491 ss c.p.c. e la gestione in luogo del delegato alla vendita dell'esecuzione immobiliare.

Nel primo caso si tratterebbe di devolvere all'avvocato le funzioni di notifica e di ricerca di beni da pignorare in luogo dell'ufficiale giudiziario, affidando allo stesso anche le attività di vendita dei beni.

Nell'altro, sulla scorta di quanto avverrebbe già nell'ipotesi del pignoramento mobiliare, verrebbero attribuite all'avvocato, sempre le funzioni di notifica ed esecuzione del pignoramento immobiliare, nonché le facoltà oggi svolte dal delegato alle vendite.

Rimarrebbe fermo il diritto ad un controllo giudiziale dell'esecuzione che, a differenza di quanto avviene oggi, sarebbe solo eventuale ed azionabile su istanza del debitore, laddove dovesse ravvisare delle illegittimità nelle operazioni esecutive, riducendo in questo caso il carico giudiziario ad oggi rilevante.

3. L'apertura a sistemi alternativi all'esecuzione per la soddisfazione del credito.

Nuovi sistemi di deflazione del contenzioso che al contempo garantiscano il diritto del creditore ad una rapida soddisfazione del credito potrebbero trovarsi in un ampliamento del ricorso al "*Patto Marciano*".

Il Legislatore in tal senso ha regolato l'istituto per i contratti di finanziamento fra imprenditore e una banca o soggetto abilitato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico iscritto agli albi degli intermediari autorizzati dalla Banca D'Italia, introducendo un nuovo art. 48 bis nel TUB, con l'art. 3 D.L. 59/2016 convertito con la legge 119/2016.

Una proposta legislativa ragionevole, che volesse salvaguardare i diritti di soggetti economicamente diversi e forse più deboli rispetto agli imprenditori e agli intermediari finanziari, potrebbe essere la possibilità di ampliare la portata e l'utilizzo dell'istituto ponendolo sotto il controllo di un avvocato a pena di nullità dell'atto.

Un'ulteriore applicazione dell'istituto potrebbe ravvisarsi nel proporlo come strumento per regolare quelli che, nella nostra pratica quotidiana, definiamo come "*piani di rientro*".

Già l'art. 480 comma 2° c.p.c. dispone l'obbligo per il creditore procedente di comunicare al debitore la facoltà di accedere ai procedimenti di composizione della crisi da "*sovraindebitamento*" di cui alla legge 3/2012.

Il Patto marciano, applicato nella fase immediatamente precedente l'esecuzione (qualora il patto non fosse già stato sottoscritto), potrebbe rappresentare uno strumento di garanzia per dare da un lato un nuovo termine al debitore in stato di crisi e dall'altro al creditore la certezza di vedere adempiuto in un termine accettabile il proprio diritto di credito.

Dal punto di vista operativo una norma che consentisse la facoltà di ricorso al patto marciano prima dell'inizio dell'esecuzione, con l'assistenza obbligatoria di un legale a pena di nullità dell'atto, potrebbe trovare accoglimento nel titolo I del libro III del Codice di Procedura Civile.

Visto quanto in premessa,

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

DA' MANDATO

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di ottenere la facoltà per gli avvocati di svolgere in luogo degli Ufficiali giudiziari, dei Custodi giudiziari e dei Delegati alle vendite le funzioni ad essi oggi attribuite per legge e per gli istituti regolati dai titoli II, III e IV del libro terzo del Codice di Procedura Civile, rendendo altresì l'intervento giudiziale sulle dette attività eventuale ed azionabile ad istanza del debitore, a tutela di situazioni di illegittimità che si dovessero manifestare nel corso dell'esecuzione, e a promuovere, nel caso in cui l'atto sia stato effettuato con l'assistenza di un avvocato, a pena di nullità, il ricorso al patto marciano, prevenendo la facoltà di ricorrere a tale istituto prima dell'inizio dell'esecuzione, disponendo l'inserimento di un'apposita norma nel titolo primo del libro terzo del Codice di Procedura Civile.

Novara, li 3 settembre 2018

Avv. Alessio Cerniglia

(Atto firmato digitalmente)